

LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

# BOZZA DI STATUTO REVISIONATO

Titolo I.....	4
Costituzione – oggetto – sede – durata – capitale sociale – Rapporti con il socio unico.....	4
Art. 1.....	4
Denominazione sociale e natura.....	4
Art. 2.....	4
Soci.....	4
Art. 3.....	4
Oggetto.....	4
Art. 4.....	5
Sede sociale.....	5
Art. 5.....	5
Durata.....	5
Art. 6.....	5
Capitale sociale e quote.....	5
Art 7.....	6
Attività.....	6
Art 8.....	6
Rapporti con la Camera di Commercio.....	6
Art 9.....	6
Finanziamento dei soci.....	6
Titolo II.....	7
Organi ed ordinamento della società.....	7
Art. 10.....	7
Organi della società.....	7
Art. 11.....	7
Competenze dell’Assemblea.....	7
Art. 12.....	8
Funzionamento dell’Assemblea.....	8
Art. 13.....	8
Amministrazione.....	8
Art. 14.....	9
Consiglio di amministrazione.....	9
Art. 15.....	9
Poteri dell’Organo Amministrativo.....	9
Art. 16.....	10
Rappresentanza sociale.....	10
Art. 17.....	10
Organi di controllo.....	10
art 18.....	11
Direttore generale.....	11
Titolo III.....	11
Bilancio e utili.....	11
Art. 19.....	11
Bilancio e utili.....	11
Titolo IV.....	12
Norme transitorie e finali.....	12
Art. 20.....	12
Scioglimento della società.....	12
Art. 21.....	12
Clausola compromissoria.....	12
Art. 22.....	12

Disposizioni generali..... 12

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE  
“ XXXXX”

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA – CAPITALE  
SOCIALE – RAPPORTI CON IL SOCIO UNICO**

**ART. 1**

**Denominazione sociale e natura**

1. È costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2463 C.C. denominata: “Lucca Innovazione e Tecnologia srl abbreviabile in Lucca Intec srl.
- 2 La società assume la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 26 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 2**

**Soci**

- 1.La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lucca, di seguito, Camera di Commercio è socio unico della società.
2. Il capitale sociale sarà sempre, anche in futuro, di proprietà interamente pubblica

**ART. 3**

**Oggetto**

La società ha per oggetto principale la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, ed il trasferimento tecnologico, a favore del sistema delle imprese e del tessuto economico della provincia anche mediante la realizzazione, la gestione, lo sviluppo e la promozione di centri per l'innovazione e di poli scientifici e tecnologici nonché la partecipazione temporanea al capitale di rischio delle imprese innovative.

Per il perseguimento del suo oggetto, la società potrà altresì, anche avvalendosi di terzi, compiere attività quali:

- a) acquistare, costruire, gestire terreni ed immobili ove ubicare centri di ricerca, d'innovazione e di trasferimento tecnologico, incubatori d'impresе, laboratori compresa l'esecuzione di lavori di restauro e ristrutturazione di fabbricati e porzioni di fabbricati e d'opere edili in genere;
- b) favorire l'insediamento d'impresе innovative, spin-off universitari, centri di servizio per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, centri di competenza per l'innovazione, operare come incubatore d'impresе nuove e/o impresе ad alto potenziale di crescita, adottare le relative operazioni di marketing e comunicazione, organizzare ed erogare servizi ai soggetti operanti nel polo scientifico e tecnologico;
- c) sviluppare, realizzare, gestire e promuovere laboratori, centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, progetti di studio, ricerca, sviluppo, innovazione nonché di trasferimento tecnologico, messa in rete e diffusione delle informazioni, formazione, servizi che consentano positive ricadute sul tessuto economico e produttivo della provincia di Lucca

anche mediante la partecipazione a progetti e bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;

d) promuovere e realizzare forme di partecipazione al capitale di rischio, in particolare nelle fasi di start up, d'impresе innovative con sede operativa, oggetto dell'investimento, nella provincia di Lucca.

e) favorire la partecipazione del territorio a progetti a valere su risorse regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali anche tramite la promozione o l'organizzazione diretta di tali progetti

La società potrà infine compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire.

## ART. 4

### **Sede sociale**

1. La società ha sede nel Comune di Lucca, all'indirizzo risultante dall'iscrizione al registro delle imprese di Lucca ai sensi dell'art. 111 ter disp. Att. C.C. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso con semplice delibera dell'Organo Amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.

2. L'Organo Amministrativo, dietro parere favorevole della Camera di Commercio, ha inoltre la facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2 del Codice Civile).

## ART. 5

### **Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

## ART. 6

### **Capitale sociale e quote**

1. Il capitale sociale è di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), diviso in quote, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale è detenuto dalla Camera di Commercio. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. In caso d'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti della Camera di Commercio nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese non occorre l'autorizzazione del socio unico ai sensi dell'art. 2465, comma 2, del Codice Civile.

4. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con deliberazione del socio unico, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.

5. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto investimenti.

6. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

## ART 7

### **Attività**

1. La società realizza la parte prevalente della propria attività su indicazione della Camera di Commercio di Lucca, socio unico.
- 2 La società potrà svolgere altre attività solo se inserite in atti di programmazione che hanno ottenuto il parere favorevole della Giunta camerale e sono stati approvati dall'Assemblea.

## ART 8

### **Rapporti con la Camera di Commercio**

1. La Camera di Commercio individua un ufficio responsabile del controllo sull'attività della società.
2. La società è tenuta a far accedere il responsabile di detto ufficio o suoi delegati, a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività di controllo ed a fornire loro tutte le informazioni utili e comunque richieste.
3. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno solare l'Organo amministrativo invia alla struttura camerale competente la proposta di Piano Operativo Annuale di Sviluppo della Società (di seguito Piano Operativo) per l'anno d'esercizio successivo. Il Piano Operativo si compone del Programma delle attività e dei budget previsionali delle gestioni dei singoli servizi, del relativo conto economico aggregato, della proposta d'investimenti o altri interventi sul patrimonio gestito con indicazione delle relative modalità di finanziamento, del prospetto riepilogativo degli investimenti per tipologia, del prospetto riepilogativo di variazioni del personale dipendente. Il conto economico previsionale dovrà, altresì, esplicitare i ricavi ed i proventi dei servizi e delle prestazioni, gli oneri di gestione (materie prime, servizi, manutenzioni, personale, ecc.), gli ammortamenti, gli interessi ed oneri finanziari. Entro la medesima data di cui sopra l'Organo amministrativo trasmette la relazione che illustra i risultati e gli scostamenti della gestione dell'esercizio in corso rispetto al Piano Operativo.
4. Le relazioni di cui al punto precedente saranno sottoposte al vaglio dell'ufficio competente della Camera di Commercio che, qualora ravvisi alcune irregolarità, dopo aver esperito ogni utile confronto teso al chiarimento con la società, provvedono prontamente a segnalarle agli organi della Camera di Commercio a seconda della natura delle irregolarità riscontrate.
5. La società provvede ogni anno ad inviare all'ufficio camerale competente la bozza di bilancio dell'esercizio precedente corredata dalla documentazione prevista per il Piano Operativo almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.
6. La società provvede, altresì, ad inviare all'ufficio camerale competente copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci entro sette giorni dal loro svolgimento.
7. La Camera di Commercio, in sede di approvazione del Piano Operativo, definisce le modalità di copertura delle attività correnti e degli investimenti che la società è tenuta a svolgere su richiesta del socio unico.

## ART 9

### **Finanziamento dei soci**

1. La società potrà acquisire dal socio unico versamenti comunque denominati (ad esempio a fondo perduto, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento di capitale.) e finanziamenti infruttiferi d'interessi salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta di risparmio tra il pubblico
2. Ai finanziamenti del socio unico si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

## TITOLO II

### ORGANI ED ORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ

#### ART. 10

##### Organi della società

1. Sono organi della società:

- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico;
- Collegio sindacale.

#### ART. 11

##### Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, del Codice Civile e comunque:

- a. approvazione del bilancio e deliberazioni conseguenti;
- b. la struttura, la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo nonché la determinazione dell'eventuale compenso;
- c. la nomina del Collegio sindacale, del suo Presidente e dell'eventuale revisore dei conti nonché la determinazione dei compensi relativi;
- d. approvazione degli atti di programmazione e del piano operativo;
- e. approvazione della relazione sullo stato di attuazione del piano operativo e degli altri atti di programmazione;
- f. prestazioni di garanzia, fideiussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili qualora dette operazioni superino il valore di 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) fatto salvo per le fideiussioni a favore dell'Amministrazione finanziaria e di altri Enti pubblici;
- g. assunzioni di mutui;
- h. la vendita dell'azienda o di ramo d'azienda e lo scioglimento anticipato della società;
- i. la costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di €150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
- j. partecipazione temporanea al capitale di rischio di imprese innovative
- k. dichiarazione di strategicità per gli immobili della società
- l. cessione, anche parziale, degli immobili dichiarati strategici.

3. Sulle decisioni di cui ai punti b,d,e,f,g,h,i, j,k,l ed in quelle relative alla variazione del capitale sociale e in tutte quelle di straordinaria amministrazione il rappresentante della Camera di Commercio è tenuto ad uniformarsi agli indirizzi contenuti nelle preventive delibere di Giunta.

4. Tutte le decisioni del socio possono essere adottate anche attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto, salvo i casi in cui per legge le decisioni devono essere adottate per delibera assembleare.

5. Il patrimonio costituito da immobili dichiarati strategici è, di norma, inalienabile. Potrà essere sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti.

## ART. 12

### **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale, purché nel territorio italiano.
2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, agli amministratori o all'Amministratore unico e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax.
4. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
5. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

## ART. 13

### **Amministrazione**

1. La società può essere amministrata:
  - a. da un Amministratore unico;  
oppure
  - b. da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina adottato nel rispetto della normativa vigente per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna
2. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
3. Gli amministratori durano in carica sino a dimissioni o revoca ovvero per il periodo determinato dal socio all'atto della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.
4. Gli amministratori non hanno diritto ad alcun risarcimento danni anche in caso di revoca senza giusta causa.
5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'eventuale compenso deliberato dall'Assemblea

## ART. 14

### **Consiglio di amministrazione**

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo. Il Presidente del Consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le decisioni del Consiglio sono sempre assunte con deliberazione collegiale.

Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

## ART. 15

### **Poteri dell'Organo Amministrativo**

1. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea o all'Amministratore delegato se nominato. Essi agiscono nel rispetto degli indirizzi ricevuti dalla Camera di Commercio e sono tenuti a relazionare periodicamente alla Giunta camerale.

2. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico può nominare un direttore generale con i poteri di cui al successivo articolo 18, dirigenti, institori e procuratori. Può conferire procure a terzi per singoli atti o per determinate categorie di atti.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e del presente statuto, ad uno o più dei suoi componenti previo parere favorevole della Giunta camerale

4. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2 e 3, del Codice Civile, sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a. approvazione degli atti di programmazione e del piano operativo e relative variazioni;
- b. predisposizione della relazione sull'attuazione degli atti di programmazione, del piano operativo annuale da proporre all'Assemblea;
- c. le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- d. le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società da proporre all'Assemblea ai sensi della lettera -i- del comma 2 dell'articolo 11 del presente statuto;
- e. prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti da proporre all'Assemblea ai sensi della lettera -f- del comma 2 dell'articolo 11 del presente statuto;
- f. assunzione di mutui da proporre all'Assemblea.

## ART. 16

### **Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a che ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.
2. Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti loro delegati dal Consiglio di amministrazione.
3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

## ART. 17

### **Organi di controllo**

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, a un Collegio sindacale o a un Revisore.
2. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile.
3. Il Collegio sindacale, qualora istituito, si compone, nel rispetto della normativa vigente per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dall'Assemblea la quale designa anche il presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.
4. L'Organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.
5. Delle attività dell'Organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del Collegio sindacale o del revisore.

## ART 18

### **Direttore generale**

Il Direttore generale è nominato, previo parere favorevole della Camera di Commercio dall'Organo amministrativo al quale riferisce periodicamente sulla propria attività.

Alla nomina del Direttore generale si applicano i criteri previsti dallo statuto camerale per i rappresentanti dell'ente medesimo in aziende, società, consorzi, associazioni e fondazioni.

In sede di nomina del Direttore generale l'Organo amministrativo ne determina i poteri nel rispetto del presente statuto; in particolare egli:

- a. Cura l'attuazione delle delibere e delle direttive degli organi societari agendo per conto dell'Organo amministrativo nel limite dei poteri conferitigli;
- b. Provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società;
- c. Svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale ivi comprese le assunzioni, la determinazione delle attribuzioni, le decisioni in merito alla valutazione ed agli avanzamenti di carriera, la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.
- d. Nei limiti fissati dall'Organo amministrativo provvede alle spese d'ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili.
- e. Nel rispetto delle direttive impartite dagli organi societari firma gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati.
- f. Coadiuvando l'Organo amministrativo nella sua attività d'esecuzione delle direttive impartite dalla Camera di Commercio nonché nell'esercizio delle funzioni non delegabili e nella gestione dei rapporti con l'Assemblea.
- g. Promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.
- h. Provvede, nel rispetto d'appositi regolamenti, a conferire incarichi professionali.

## TITOLO III

### **BILANCIO E UTILI**

#### ART. 19

##### **Bilancio e utili**

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile è presentato al socio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora si tratti di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, non potranno essere attribuiti al socio e verranno utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale, ovvero accantonati in apposite riserve.

**TITOLO IV**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 20**

**Scioglimento della società**

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

**ART. 21**

**Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci nonché qualunque controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, tutte purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Lucca.
- 2 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
- .3 L'Arbitro giudicherà ritualmente secondo diritto, secondo quanto disposto dal D.Lgs.17 gennaio 2003 n. 5.

**ART. 22**

**Disposizioni generali**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.